

(N. 2558)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1952

Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, concluso a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 dicembre 1950, n. 1233, è stato approvato e reso esecutivo l'Accordo fra l'Italia e la Norvegia concluso a Roma il 12 giugno 1948 per il regolamento reciproco delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, in base al quale il Governo italiano è tenuto a corrispondere a quello norvegese la somma di 1.680.500 corone norvegesi attraverso il conto di compensazione generale esistente fra i due Paesi.

Al momento della presentazione al Parlamento della citata legge il predetto importo valutato in lire italiane, al cambio del 1948 di circa 70 lire per corona norvegese, comportava un onere a carico dello Stato di 119 milioni di lire, senonchè al momento dell'approvazione del provvedimento medesimo (22 dicembre 1950) il cambio si era elevato a lire 88 per corona norvegese, per cui l'onere a carico dell'Italia è venuto a cifrarsi in lire 159 mi-

lioni con un aumento rispetto a quello originariamente valutato, di 40 milioni di lire.

Occorre, pertanto, provvedere a stanziare nel bilancio dello Stato per la relativa erogazione, la differenza suddetta, al fine di assicurare l'integrale adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti della Norvegia.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale si aumenta il limite di 119 milioni di lire previsto dalla citata legge 22 dicembre 1950, n. 1233, a lire 159 milioni.

Per quanto riguarda la copertura della spesa in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente che all'uopo verrebbe provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al 4° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51 (legge 4 novembre 1951, n. 1197).

Il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948, approvato con legge 22 dicembre 1950, n. 1233, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40.000.000

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento).

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.